COMUNE DI GRUMENTO NOVA

- Provincia di Potenza –

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Piazza Sandro Pertini n. 1 – 85050 GRUMENTO NOVA (PZ)

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE IN GODIMENTO DI AREA DESTINATA AD ATTIVITA' ESTRATTIVA DENOMINATA "CAVA COZZO LA GATTA" DEL COMUNE DI GRUMENTO NOVA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonio MAZZEO

Antonio Mazzeo

COMUNE DI GRUMENTO NOVA (Prov. di Potenza) UFFICIO TECNICO

Art. 1. OGGETTO
La concessione ha per oggetto il diritto di sfruttare un'area superficiaria specificata al successivo art. 2, senza limitazioni (o promesse) di qualità e quantità relativamente al materiale estratto salvo i limiti imposti dalle autorizzazioni che saranno ottenute, denominata "Cozzo La Gatta", a fine di valorizzazione della risorsa giacimentologica e del pieno sfruttamento degli inerti presenti, sita in Comune di Grumento Nova, la cui superficie e localizzazione sono individuati nella planimetria allegata al presente capitolato, dietro corresponsione di un canone come meglio specificato negli articoli seguenti e per la durata come specificata all'art. 5. Il presente Capitolato è stato redatto in attuazione alla Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 17/04/2020.

Art. 2. UBICAZIONE, ESTENSIONE E RIFERIMENTI CATASTALI
Il terreno è individuato sulla proprietà comunale ubicata in Località Cozzo La Gatta del Comune di GrumentoNova.
L'area interessa i beni censiti in Catasto Terreni: Foglio 47 mappali n. 202 e 203 per una superficie complessiva di cava di Ha 22.08.63 così suddivisa:

- Ha 3.39.03 area estrattiva parzialmente utilizzata;
- Ha 0.97.50 area di piazzale (stoccaggio e di lavorazione materiale);
- Ha 0.45.70 area di in ripristino vegetativo;
- Ha 17.26.40 area in disponibilità di fitto.

Art. 3. DESTINAZIONE URBANISTICA
Nel Piano Urbanistico Comunale vigente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 12 del 28/05/2013 l'area è identificata tra quelle indicate come "Attività Estrattiva Esistente (Cava autorizzata)". L'area risulta inoltre come:
- zona con vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267;
- zona con altitudine inferiore a mt. 1200 s.l.m. ai sensi dell'art. 142 del D .Lgs n. 42/2004, co. d);
- area non ricadente nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano- Val D'Agri- Lagonegrese;
- area che presenta copertura arborea ai sensi dell' art. 142 del D.Lgs n. 42/2004, comma g).

Art. 4. USI CIVICI
Il lotto in Concessione di cui all'art. 1 non risulta gravato da uso civico.

Art. 5. DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE - PROROGHE
La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto con possibilità di proroga fino ad un massimo di 1(uno) per il tempo che effettivamente intercorrerà tra la sottoscrizione del Contratto e l'ottenimento dell'Autorizzazione alla coltivazione, oltre al periodo dedicato al ripristino ambientale, fino al collaudo della parte utilizzata.
E' comunque escluso il tacito rinnovo.

Art. 6. REQUISITI
Per partecipare alla gara le ditte devono possedere i seguenti requisiti:
- requisiti operatori economici di tipo soggettivo:
  - requisiti di ordine generale di cui al d.lgs. 50/2016 nei limiti e di applicabilità alla procedura in oggetto;
  - iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (08.12.0 Estrazione di ghiaia, sabbia) per il ramo di attività previsto dall'appalto in parola.

- requisiti di tipo economico finanziari e tecnico professionali:

- aver esercitato nell'ultimo triennio antecedente la procedura di Concessione, in qualità di soggetto titolare di autorizzazione, attività estrattiva compatibile con la Concessione, con particolare riferimento ad attività di estrazione inerti;
- aver realizzato negli ultimi tre anni di svolgimento attività, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato globale d'impresa per un valore complessivo di almeno Euro 500.000,00 (IVA esclusa), di cui importo riferito ad attività nel settore estrazione e commercializzazione inerti non inferiore ad € 100.000,00. La richiesta di fatturato fornisce garanzia di ricevere offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente dimensione economica e organizzativa possano presentare offerte non adeguatamente ponderate;
- attestazione di almeno uno istituto di credito attestante la capacita economica e finanziaria del concorrente e che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni;
- in caso di raggruppamenti di Imprese o consorzi la documentazione suddetta dovrà essere inerente a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento od al consorzio nel loro complesso.

Art. 7. AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dall'art.89 del d.lgs. 50/2016.

Art. 8. CANONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO – ACQUISIZIONE DI MATERIALE DA PARTE DEL CONCEDENTE

La concessione ha per oggetto il diritto di sfruttare un'area superficiaria come individuata dal capitolato, senza limitazioni (o promesse) di qualità e quantità relativamente al materiale estratto, denominata "Cozzo La Gatta", a fine di valorizzazione della risorsa giacimentologica e del pieno sfruttamento degli inerti presenti, la cui superficie e localizzazione sono individuati nella planimetria allegata al capitolato, dietro corresponsione di un canone, trattandosi di concessione a titolo oneroso, costituito da:

A) Compenso annuale per la detenzione dell'area in concessione come determinato in esito alla gara esperita sulla base del prezzo minimo stabilito a base d'appalto di:

- area di piazzale (stoccaggio e di lavorazione materiale)	mq. 9.750,00 x € 0.25 =	2.437,50 €/annuo
- area in ripristino vegetativo	mq. 4.570,00 x € 0.25 =	1.142,50 €/annuo
- area di escavazione	mq. 33.903,00 x € 0.025=	847,58 €/annuo
	Sommano	**4.427,58 €/annuo**
- area in disponibilità di fitto	mq. 172.640,00 x € 0.025=	4.316,00 €/annuo
	Totale a base d'asta	**8.743,58 €/annuo**

Tale compenso decorre dalla data di stipula del contratto ed è dovuto per il sufficiente fatto della detenzione dell'area indipendentemente dall'attività di coltivazione. Tale compenso sarà rivalutato annualmente secondo indice ISTAT.

B) Compenso per la coltivazione della cava determinato in esito alla gara esperita sulla base del prezzo minimo stabilito a base d'appalto di **0,60 €/mc** di materiale inerte di qualsiasi forma, qualità e pezzatura estratto.

La quantità sarà determinata annualmente mediante comunicazione da parte della società aggiudicatrice del quantitativo annuale estratto unitamente ad apposito rilievo topografico redatto da tecnico abilitato.

Il corrispettivo da pagare per l'estrazione di inerti in ogni caso non potrà essere inferiore ad €. 15.000,00 annui anche laddove i quantitativi estratti fossero inferiori a 25.000,00 mc..

Si precisa quindi che per estrazioni inferiori a 25.000,00 mc. è comunque dovuto l'importo di €. 15.000,00 annui, mentre per estrazioni superiori a 25.000,00 mc. il canone è pari alla formula "mc. Estratti" x 0,60 €/mc cosi come riformulato in sede di gara.

Il canone composto dalla somma di cui alle lettere A e B come meglio sopra specificato, costituisce il corrispettivo per la concessione del diritto di cui all'art. 1 del presente capitolato.
Il compenso di cui alla lettera A) dovrà essere sempre corrisposto anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni annualità per tutta la durata della concessione qualunque sia la resa, la qualità e la quantità di materiale reperito indipendentemente da periodi di sospensione o imprevisti di qualsiasi specie, assumendosi il concessionario ogni rischio relativo anche ai sensi dell'art. 1469 C.C..
Tale compenso dovrà comunque essere corrisposto indipendentemente dalle quantità e qualità - e tipologia - di materiali estratti ed anche in caso di mancata estrazione per qualsiasi circostanza compresa la assenza e/o decadenza del titolo autorizzativo all'attività di cava;
Il compenso di cui alla lettera B) dovrà essere corrisposto entro il 15 dicembre di ogni anno **a** partire dalla data di efficacia del titolo autorizzativo, in unica soluzione e calcolato in base alle misurazioni relative ai mc. del materiale inerte estratto dell'annualità di coltivazione in corso per il prezzo offerto in sede di gara e comunque per un importo non inferiore ad € 15.000,00 anche qualora la quantità estratta fosse inferiore a 25.000,00 mc. ed indipendentemente da periodi di sospensione o imprevisti di qualsiasi specie, assumendosi il concessionario ogni rischio relativo anche ai sensi dell'art. 1469 C.C..
L'Amministrazione concedente si riserva il diritto facoltativo ad acquisire annualmente, secondo le modalità che verranno concordate in linea di principio entro il 31 marzo di ogni anno al fine di consentire una corretta programmazione delle attività di cava, una quantità di materiale inerte proveniente dall'area concessa pari a mc. 400 annua stimata da utilizzarsi nella realizzazione di OO.PP. e comunque non a fini commerciali.

Art. 9. RITARDATO PAGAMENTO
In caso di ritardato pagamento di quanto dovuto al concedente, sulle somme scadute e non pagate, saranno dovuti, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi moratori pari al "Prime Rate" comunicato dall'Associazione Bancaria Italiana, vigente alla data dell'inadempimento. In caso di mancato pagamento delle rate il Comune potrà rivalersi, sia per il canone e sia per gli interessi moratori, sulla cauzione la quale dovrà essere reintegrata obbligatoriamente entro 30 giorni dall'escussione, pena la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del C.C..

Art. 10. SUPERFICIE ESCAVABILE
Il Concessionario potrà esercitare l'attività estrattiva durante l'intero periodo della concessione unicamente nell'ambito della superficie assegnata, individuata all'Art. 2. cartografata indicativamente nella planimetria allegata al presente capitolato e successivamente materializzata e delimitata dal concedente con appositi capisaldi.
Il Concessionario non avrà alcuna limitazione in ordine alla quantità di materiale inerte da estrarre sulla predetta superficie, né avrà limitazioni in ordine alla qualità del materiale estratto, potendo anche utilizzare il materiale di sfrido per gli scopi che riterrà opportuni, con la condizione che, oltre a quanto previsto al successivo Art. 11, l'attività estrattiva venga esercitata nei limiti dell'autorizzazione per la coltivazione di cave rilasciata dalla autorità amministrativa competente in materia.

Art. 11. ASPETTI AUTORIZZATIVI E PIANO DI COLTIVAZIONE
Ogni autorizzazione (ad es. coltivazione cave, V.I.A., paesaggistica, idrogeologica, urbanistica, sanitaria, ambientale) dovrà essere richiesta ed ottenuta a cura e spese dell'aggiudicatario in base alle vigenti disposizioni di Legge e regolamenti nazionali e regionali, prima di dar corso all'attività estrattiva.
Lo sfruttamento ai fini di escavazione della cava dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni dell'Autorità amministrativa competente in materia di coltivazione e sfruttamento di cave ed, in

particolare, l'attività estrattiva dovrà essere condotta in conformità con le prescrizioni normative, le indicazioni grafiche e le scadenze temporali del piano di coltivazione.
Il progetto di coltivazione dovrà uniformarsi alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui alla L.R. 12/1979 e ss.mm.ii..
Secondo il principio di proporzionalità di matrice comunitaria che esige, "che ogni provvedimento adottato sia al tempo stesso necessario ed adeguato rispetto agli scopi perseguiti; (...) e che la durata della concessione sia fissata "in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza più di quanto sia necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali investiti in misura ragionevole pur mantenendo sul concessionario il rischio derivante dalla gestione" al concessionario uscente sono dovuti da parte del nuovo affidatario subentrante il rimborso degli investimenti realmente effettuati limitatamente alla parte non ancora ammortizzata, previa dimostrazione ed accertamento della consistenza degli stessi.

Art. 12. CONTROLLO DEL MATERIALE ESTRATTO
Al fine di verificare l'andamento dell'escavazione, il Comune adotterà sistemi di controllo e verifica sulle quantità dei materiali estratti. In particolare il Concessionario è tenuto alla presentazione del piano di estrazione con perizia giurata corredata da tavole grafiche esplicative, a firma di tecnico abilitato dalla quale risultino: le quantità dei volumi estratti.
Qualora l'ente ritenga opportuno effettuare accertamenti in merito al piano di estrazione presentato può avvalersi di proprio tecnico di fiducia comunicandolo alla ditta esercente l'attività estrattiva che è obbligata a versare entro 15 giorni nelle casse del comune gli oneri tecnici richiesti determinati in base alle tariffe professionali con lo sconto del 15%.

Art. 13. CONTROLLO DELLA LAVORAZIONE
Il Comune, fatta salva la attività di vigilanza da parte dell'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione , o chi per essa, ai sensi della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12, potrà sempre far controllare dai propri dipendenti comunali, tecnici appositamente incaricati o commissioni appositamente costituite, le modalità di lavorazione della cava e l'osservanza delle clausole contrattuali. La Ditta non potrà, in alcun modo, impedire il libero accesso alla cava alle persone incaricate dei controlli, che avranno luogo previo avviso da parte del Comune al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone.

Art. 14. REVISIONE DEL CANONE
I canoni verranno rivalutati all'inizio di ciascuna nuova annualità, in misura pari alla variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (N.I.C.) verificatosi nell'anno precedente se positivi.

Art. 15. APERTURA E UTILIZZO DELLE STRADE
Contestualmente alla trasmissione del piano di coltivazione, pena la sospensione della Concessione, il Concessionario avrà l'obbligo di presentare il piano di manutenzione della viabilità per l'accesso alla cava. La viabilità interna risulta a totale carico del Concessionario sia in termini realizzativi sia manutentivi. Allo scadere della concessione la Ditta dovrà lasciare le strade in buon ordine e potrà asportare tutti i macchinari di sua proprietà. Gli eventuali immobili presenti sull'area oggetto di concessione, dovranno essere lasciati nelle condizioni in cui si trovano, senza possibilità di risarcimento. Senza una specifica autorizzazione del Comune, attraverso la zona di coltivazione delle cave non potrà essere trasportato materiale proveniente da altre cave.

Art. 16. TRASPORTO E UTILIZZO DEL MATERIALE
Fermo restando tutto quanto individuato all'art. 12, il materiale estratto dovrà essere depositato nel piazzale di lavorazione per il suo successivo impiego.

Art. 17. MATERIALE DI SCARTO
Il materiale di scarto qualora presente, se non destinato all'effettivo utilizzo e fatto salvo il caso in cui il progetto ne preveda l'uso per la sistemazione ambientale della cava, deve essere sottoposto alle disposizioni in materia di rifiuti previste dalla vigente normativa.

Art. 18. TUTELA IGIENICO-SANITARIA E SICUREZZA
Il concessionario deve rispettare tutte le norme in materia di tutela igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro e dovrà fornire in fase di aggiudicazione definitiva tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia.

Art. 19. RECESSO
Il recesso da parte del concessionario, dovrà essere comunicato esclusivamente con PEC all'indirizzo comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it, con almeno 12 (dodici) mesi di anticipo e comporterà in ogni caso il pagamento del relativo canone fino alla data dell'effettiva efficacia del recesso, ma nel caso in cui la richiesta di recesso avvenga oltre il terzo anno contrattuale, sarà comunque dovuto al Comune, oltre a quanto sopra previsto, un indennizzo pari al 50% del canone A) residuo alla scadenza naturale del contratto, da versarsi in unica soluzione entro il 01 marzo dell'annualità successiva alla comunicazione.
In caso di forza maggiore, da valutare a giudizio insindacabile dell' Amministrazione, il recesso è consentito con preavviso di soli sei mesi e comporterà in ogni caso il pagamento del relativo canone fino alla data dell'effettiva efficacia del recesso.
Il Concessionario deve presentare in allegato alla suddetta comunicazione una dichiarazione corredata da una variante al progetto di coltivazione contenente il programma di sistemazione finale dell'area che deve tenere conto degli obblighi relativi al ripristino ambientale previsti dall'atto originario anche in relazione alle interferenze con l'eventuale prosecuzione dell'attività da parte di nuovo concessionario.
In caso di recesso, e comunque in qualsiasi caso, il progetto di coltivazione e tutti gli allegati utilizzati per l'ottenimento delle autorizzazioni alla coltivazione rimangono di proprietà del Comune a cui, all'atto della stipula del contratto devono essere consegnati in copia cartacea e su supporto informatico (sia in formato pdf sia in formato editabile), con oneri e spese a carico del concessionario.
Tutti i suddetti allegati e tutte le eventuali integrazioni potranno essere, nei termini di legge consentiti, utilizzati gratuitamente dal Comune o ceduti a terzi.
In Caso di recesso trova applicazione la L.R. 12/1979 e ss.mm.ii. .
Il concessionario della cava, è tenuto a darne comunicazione alla competente struttura regionale e al comune nelle forme previste dall' articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
La rinuncia ha effetto dalla data di accettazione da parte della struttura regionale competente.
A decorrere dalla data di presentazione della rinuncia, è fatto divieto al concessionario della cava di eseguire lavori di coltivazione o di variare in qualsiasi modo lo stato del bene oggetto dell'autorizzazione o della concessione e delle sue pertinenze. Il concessionario fino alla verifica dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e di recupero ambientale.
Il concessionario della cava rinunciante che apporta modifiche allo stato dei beni ha l'obbligo di ripristinarne lo stato a proprie spese e in conformità delle prescrizioni impartite dalla competente struttura regionale.

Art. 20. UTILIZZO MATERIALE ALLA SCADENZA
Tutto il materiale, in qualsiasi fase di lavorazione, che si troverà giacente sui beni comunali, allo scadere della concessione, rimarrà di proprietà del Comune, che potrà commerciarlo o utilizzarlo liberamente fatti salvi specifiche circostanze adeguatamente documentate e riconosciute dal Comune con specifico provvedimento.

Art. 21. CAUZIONE PROVVISORIA
A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per volontà del Concessionario o per intervenuta impossibilita di procedere all'aggiudicazione definitiva per cause riconducibili all'offerente, in fase di gara il concessionario deve prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell' importo complessivo di contratto stimato che verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 22. CAUZIONE DEFINITIVA
Al fine di rendere l'introito derivante dalla concessione in oggetto certo, la ditta assegnataria dovrà provvedere a costituire la cauzione definitiva di importo pari al 10% dell' importo contrattuale stimato mediante fidejussione bancaria da incrementarsi in relazione all'offerta formulata.
La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione definitiva viene svincolata in unica soluzione contestualmente allo svincolo della garanzia finanziaria per il recupero ambientale del sito estrattivo prestata ai sensi Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e ss.mm.ii.

Art. 23. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAFFITTO
E' vietata la cessione del contratto. E' altresì vietato qualsiasi forma di sub-concessione della cava anche parziale e/o temporanea.
La sub concessione ad altre imprese delle attività che saranno localizzate nel contesto dell'area in concessione di civica proprietà comporterà la risoluzione di pieno diritto del contratto di concessione.

Art. 24. PENALI
In riferimento a quanto disposto all'art. 12 relativamente agli obblighi di misurazione delle quantità dei materiali estratti.

Art. 25. SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DI ATTI PROCEDURA DI GARA
A seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento, il contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera trasmessa via PEC da inviarsi dal concedente al concessionario. In tal caso il concessionario nulla potrà pretendere dal concedente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale.

Art. 26. SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatte salve le sanzioni penali (se il fatto costituisce reato) e le altre sanzioni amministrative previste dalla legge, nel caso di violazione del presente Capitolato, il Comune, previa diffida, sospende la concessione con immediata cessazione dei lavori, fino al cessare delle cause, fermo restando l'obbligo di versamento del canone contrattuale A), nei casi in cui la prosecuzione dell'attività:
- possa pregiudicare la stabilità del suolo;
- possa costituire pericolo alla salute;
- possa costituire pregiudizio per beni di rilevante interesse storico-culturale-artistico;
- possa causare gravi danni ambientali;
ovvero in caso di:
- accertato utilizzo di manodopera senza regolare assunzione;
- gravi e reiterate violazioni di norme dirette alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori;

- altre situazioni di inosservanza di norme che comportino da parte di Autorità terze o del Comune, la sospensione dell'attività;
- mancata applicazione del piano di coltivazione e/o delle prescrizioni formulate dalla struttura competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e ss.mm.ii..

In tutti i casi sopra previsti è fatto obbligo al Concessionario di dare immediata notizia dell'avvenuto accertamento da parte degli organi di vigilanza preposti.
Comporteranno la risoluzione del contratto, con una penale a carico del concessionario pari ad una annualità del canone, oltre ai casi previsti dall'art. 1453 del codice civile previa diffida:
- il mancato reintegro della cauzione nei termini previsti all'Art. 9;
- l'esercizio dell'attività estrattiva al di fuori della superficie concessa di cui all'Art. 10;
- la violazione dell'Art. 23 (divieto di cessione del contratto e sub-concessione).

Art. 27. SUBENTRO

Per garantire continuità alla ricaduta economica dell' affidamento sulla programmazione finanziaria dell'ente in termini di entrate, in tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili esclusivamente al soggetto concessionario, l'Amministrazione concedente potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 28. ARBITRATO

Il contratto NON conterrà la clausola compromissoria.

Art. 29. SPESE E ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa né eccettuata, compresi gli oneri fiscali, le tasse, le imposte, di qualsiasi natura, presenti e future, sono totalmente a carico del Concessionario.
A carico dell'aggiudicatario sono inoltre:
- i rilievi, i progetti e la predisposizione della documentazione di legge relativa all'approvazione e sfruttamento della cava redatti in conformità alla vigente normativa e costituiti da tutti gli elaborati necessari per l'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni che dovranno divenire efficaci entro e non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione pena l'incameramento della cauzione definitiva nella misura del 50%;
- la nomina di un proprio direttore responsabile di cava, il quale avrà anche responsabilità relativamente all'applicazione delle vigenti normative in materia di sicurezza;
- tutti gli obblighi, gli apprestamenti e l'individuazione delle figure ex D.Lgs. 25/11/1996 n. 624;
- i picchettamenti e le misurazioni che potranno essere richiesti dall'amministrazione comunale, in qualsiasi momento della fase di coltivazione per verificare la regolarità delle superfici;
- il rilievo annuale dello stato di fatto da presentare obbligatoriamente ogni anno entro il 15 ottobre pena affidamento da parte dell'Amministrazione concedente di incarico professionale e richiesta di rimborso al concessionario o attivazione della fideiussione in caso di mancato rimborso;
- il deposito della cauzione provvisoria a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per volontà del Concessionario, pari al 2% dell'importo complessivo di contratto stimato e verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto;
- la costituzione di fideiussione bancaria da consegnare al momento della stipula del contratto di concessione;
- polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro specifica con massimale minimo di € 500.000,00" .
- tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 30. ESONERO RESPONSABILITA'
Il Concessionario è costituito custode del bene concesso ed esonera espressamente l'Amministrazione Concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti cagionati verso terzi o che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di terzi in genere, durante l'esercizio della cava.

Art. 31. RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, valgono le norme di legge vigenti e si intende interamente richiamata ove applicabile la L.R. 12/1979 e ss.mm.ii e l'autorizzazione da parte dell'organo Regionale competente.

Art. 32. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
E' obbligatoria la presa dei luoghi da parte dei concorrenti, certificata da specifica dichiarazione, vistata dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 33. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Troveranno applicazione i principi dell'ordinamento comunitario in materia di appalti e concessioni e relative norme di recepimento nell'ordinamento italiano ed in particolare quelli di: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, oltre naturalmente la disciplina del bando, del capitolato di gara, e le norme alle quali il bando e il capitolato di gara eventualmente rinviano, e comunque quelle applicabili tenuto conto delle prestazioni (di cui l'ente concedente può facoltativamente avvalersi) di fornitura a carico del concessionario, accessorie rispetto al rapporto (principale) di concessione del lotto.
La specificità dell'affidamento e l'esigenza di garantire livelli qualitativi ottimali dello sfruttamento della risorsa, portano a ritenere idoneo procedere all'individuazione del soggetto concessionario attraverso procedura aperta ai sensi del R.D. 827/24 tramite pubblico incanto.
Troveranno applicazione le norme del decreto legislativo 50/2016 espressamente richiamate.
L'aggiudicazione avverrà, proprio al fine di garantire quanto sopra, in attuazione della determinazione di avvio alla contrattazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 lettera c) e dell' art. 76 comma 2 del regolamento sulla contabilità generale dello stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, a favore del concorrente che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni del capitolato d'oneri, avendo presentato regolare domanda e risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai seguenti elementi:

- Offerta tecnica : punti 70/100

- Offerta economica:
A) Compenso annuale per la detenzione dell'area punti 10/100
B) Compenso per la coltivazione della cava punti 20/100

Offerta tecnica:
Nell'offerta tecnica il concorrente dovrà proporre progetto tecnico-organizzativo per la gestione della concessione, che dovrà proporre soluzioni autonomamente elaborate ma non difformi dalle indicazioni minime stabilite nel capitolato speciale che sono da ritenersi vincolanti ed impegnative.
Si precisa che gli elementi dell'offerta tecnica non devono anticipare in alcun modo l'offerta economica pena l'esclusione.
La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza:

elementi di offerta OFFERTA TECNICA (ELEMENTI QUALITATIVI)	INCIDENZA COMPLESSIVA 70%
a1) Coordinamento e controllo delle fasi Operative dell'attività estrattiva	35
a2) Piano economico finanziario	10
a3) Sicurezza sui luoghi di lavoro	15
a4) Curriculum esperienza lavorativa nel settore	10
elementi di offerta OFFERTA ECONOMICA (ELEMENTI QUANTITATIVI)	**INCIDENZA COMPLESSIVA 30%**
b1) prezzo offerto per la detenzione dell'area di estrazione	10
b2) prezzo offerto per la coltivazione della cava	20

In seduta riservata la commissione procederà all'esame dell'offerta tecnica di ciascun concorrente (contenuto del Plico 2) "OFFERTA TECNICA" la quale dovrà essere organizzato nelle sottosezioni corrispondenti agli elementi sopra riportati, per i quali la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà il relativo punteggio.
Il documento contenente l'offerta deve essere strutturato secondo i criteri di valutazione sopra indicati, e quindi, di fatto, suddivisa nei seguenti paragrafi che consentano, con chiarezza, la valutazione dei singoli criteri richiesti nel bando e nel presente disciplinare:
a1 - Coordinamento e controllo delle fasi Operative dell'attività estrattiva;
a2 - Piano economico finanziario;
a3 - Sicurezza sui luoghi di lavoro;
a4 - Curriculum esperienza lavorativa nel settore;
Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell'offerta tecnica), devono essere redatti su carta libera e in lingua italiana suddivisi negli argomenti di cui al presente articolo, nonché sottoscritti dal legale rappresentante.
Non sono ammesse offerte parziali. La busta Offerta Tecnica non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta Documentazione Amministrativa sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.
L'offerta tecnica dovrà consistere in una serie di elaborati, come meglio descritto al punto che segue. Sono ammessi allegati tecnici. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina.
Nel dettaglio:

ELEMENTI QUALITATIVI
Criterio A

Sub Criterio a1	**Pregio tecnico delle soluzioni proposte fasi Operative attività estrattiva**	**Punteggio massimo sub criterio: 35 punti**
Criteri: l'offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto a: Il coordinamento ed il controllo delle fasi operative all'interno e all'esterno del cantiere, illustranti le modalità con cui saranno sviluppati l'attività estrattiva e la relativa proposta di coltivazione, di recupero ambientale e/o di riutilizzo. La proposta di coltivazione deve prevedersi dall'alto verso il basso con modellatura della morfologia e la messa a dimora di essenze autoctone, arbustive ed arboree, che maschereranno la manomissione dovuta all'escavazione del materiale, utilizzando		

tecniche di ingegneria naturalistica e specie vegetali comprese nei luoghi di riferimento, ricolmando gli scavi in modo da rendere più naturale il raccordo delle curve di livello nella zona di intervento. Il controllo di tutte le attività esecutive, l'individuazione delle attività critiche e di particolare complessità, le interferenze delle attività con la popolazione, le scelte prevenzionali e metodologie che si intende adottare per la riduzione dei disturbi e dei danni all'ambiente circostante nelle fasi di utilizzo della cava, descrivendo tali scelte in relazione alle singole fasi previste nella proposta (confinamento dell'area destinata all'attività operativa; soluzioni per evitare la diffusione atmosferica di componenti dannosi per la salute; valutazione delle emissioni di rumore e soluzioni previste; interferenze, ecc.).

Sub Criterio a2	**Caratteristiche Piano economico finanziario**	**Punteggio massimo sub criterio: 10 punti**
Criteri: l'offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto al Piano economico finanziario, riportante le ricadute sociali occupazionali ed economiche del territorio		

Sub Criterio a3	**Sicurezza sui luoghi di lavoro**	**Punteggio massimo sub criterio: 15 punti**
Criteri: l'offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto le misure aggiuntive e migliorative, rispetto a quelle minime di legge in tema di misure che si ritiene di adottate a tutela del lavoro nelle attività di coltivazione e lavorazione dei materiali di cava attraverso azioni volte a garantire i diritti dei lavoratori, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.		

Sub Criterio a4	**Curriculum esperienza lavorativa nel settore**	**Punteggio massimo sub criterio: 10 punti**
Criteri: l'offerta sarà valutata tenendo conto del Curriculum riportante l'esperienza lavorativa nel settore; Tenendo conto della soluzione migliore rispetto all'organizzazione, alle qualifiche ed all'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto. L'operatore economico descrive la propria organizzazione nei termini richiesti dalla procedura di gara ed allega un elenco delle attività che dimostrino un'esperienza qualificata del personale coinvolto. La valutazione verterà in particolare sullo "staff operativo" collegato all'esercizio dell'attività estrattiva.		

In linea generale, l'offerta deve essere strutturata cosi da consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei sub criteri a1), a2), a3) e a4).
Pertanto, per ognuno dei suddetti sub criteri deve essere fornita, se necessario per la loro corretta e completa valutazione:

- una relazione tecnica descrittiva;
- una planimetria generale;
- schede tecniche dei materiali;
- quant'altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara, es. elaborati grafici (disegni, schizzi, rendering, fotografie, ecc.).

Attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi
Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di valutazione/elementi qualitativi:

- un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.

Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto ai sub criteri a1); a2); a3) e a4), un "coefficiente della prestazione dell'offerta", denominato "Vai", variabile da zero (0) a uno (1).
Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il singolo sub criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati proporzionalmente.
La valutazione dei sub criteri a1); a2); a3), a4), viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue:
Coefficiente di prestazione dell'offerta "Vai" relativa ad ogni singolo sub criterio a1); a2); a3), a4).

- PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE 0,751 – 1,00
- PROPOSTA BUONA 0,501 – 0,75
- PROPOSTA PIU' CHE SUFFICIENTE 0,301 – 0,50
- PROPOSTA SUFFICIENTE 0,101 – 0,30
- PROPOSTA NON ATTINENTE O
- INADEGUATA 0,01 – 0,10
- PROPOSTA ASSENTE 0,00

Una volta ottenuta la valutazione dei sub criteri a1); a2); a3) e a4), si procederà ad ottenere il valore complessivo del criterio A) attraverso la sommatoria delle valutazioni ottenute dai suddetti criteri.
Una volta ottenuti i parziali totali per ciascuna offerta tecnica, il punteggio più alto verrà rapportato al valore massimo attribuibile (70 punti) al fine di ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione di gara effettuerà la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massimo di 70 punti ed agli altri concorrenti il punteggio viene riparametrato proporzionalmente.

Clausola di sbarramento
La commissione non procede alla valutazione dei criteri quantitativi, qualora il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di 0.301.

Attribuzione dei punteggi per i criteri quantitativi
Qualora non fosse possibile operare il giorno stesso dell'apertura delle buste "documentazione amministrativa" più offerta tecnica, ai concorrenti verrà data preventiva comunicazione con preavviso di almeno due giorni, a mezzo posta certificata del giorno e dell'orario di apertura in seduta pubblica del Plico "offerta economica". La comunicazione verrà inviata all'indirizzo PEC e mail indicato dai concorrenti nell'istanza di partecipazione.
Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta pubblica attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di valutazione/elementi quantitativi.
Il punteggio relativo all' offerta economica, elemento "prezzo", sarà attribuito in base all'applicazione della seguente formula:
X = PO * C / O MAX
Dove: X = PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE AL CONCORRENTE "N";
PO = PREZZO OFFERTO DAL CONCORRENTE "N";
C = PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE;
O MAX = MIGLIORE OFFERTA PRESENTATA;

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte parziali, plurime, indeterminate o in diminuzione"

Elemento "prezzo",
b1) = X1 - Compenso annuale per la detenzione dell'area in concessione = 8.743,58 €/anno [base d'asta]
b2) = X2 - Compenso per la coltivazione della cava = 0,60 €/mc estratti [base d'asta]

La formazione della graduatoria
Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, la stessa determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore.
Pertanto, nel corso di tale seduta pubblica, la Commissione da lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e procederà, quindi, all'apertura delle offerte contenute nel (OFFERTA ECONOMICA)" attribuendo il relativo punteggio.
La commissione procede a tale calcolo con il metodo aggregativo compensatore, già previsto nell'allegato G del DPR 207/10, applicando la seguente formula:
Ca = Σ n [Wi*Vai]
dove:
Ca = indice di valutazione dell'offerta;
n = numero totale dei requisiti (criteri o sub criteri);
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1.
La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente. La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.

Art. 34. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Antonio Mazzeo Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Grumento Nova-Tel.0975/65044-FAX 0975/65073- email:anmazzeo@rete.basilicata.it

Grumento Nova, lì. 20/07/2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Antonio MAZZEO

ALLEGATO 1) ESTRATTO CARTOGRAFICO E CATASTALE

AREA PROPRIETA': COMUNE DI GRUMENTO NOVA

superficie totale (22.08.63)

Ripristino Vegetazionale (ha 00.45.80)

Area Piazzale (ha 00.97.50)

Area in escavazione (ha 03.39.03)

LOTTO 1
LOTTO 2

Area in disponibilità (ha 17.26

Accesso cava

di Cozzo la Gatta

Strada comunale

Strada comunale di Petrizzola

190

204

202

LOTTO n. 1

LOTTO n. 2

203

LOTTO n. 3

Palombara

Vallone

Tamiolla-San Giulia

COMUNE DI GRUMENTO NOVA

STRALCIO PLANIMETRICO CATASTALE DEL FOGLIO 47

LOCALITA' "COZZO LA GATTA"

Scala 1: 2000

COMUNE DI GRUMENTO NOVA

TRALCIO PLANIMETRICO CATASTALE DEL FOGLIO 47

LOCALITA' "COZZO LA GATTA"
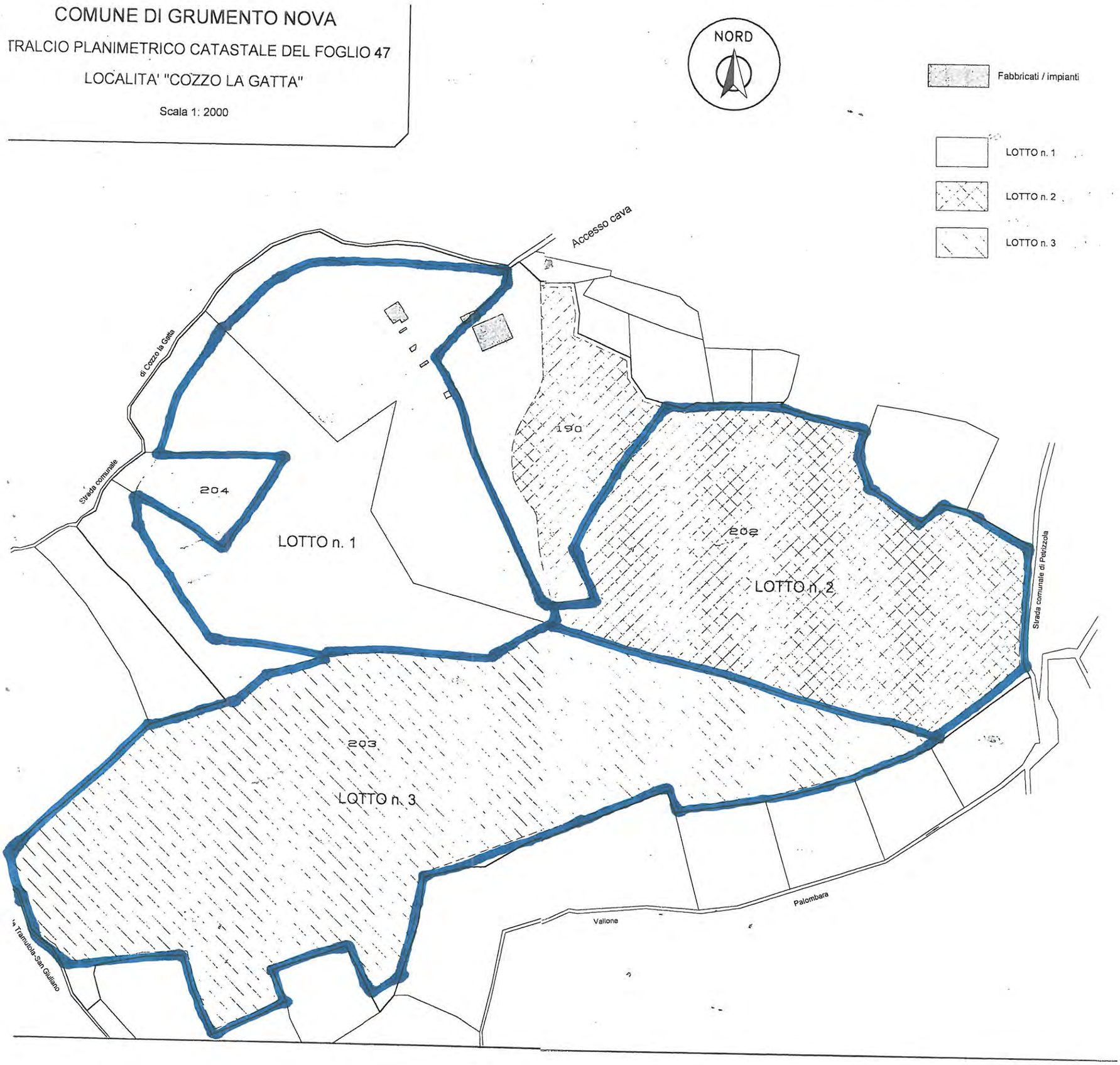
Scala 1: 2000